



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota prot. 081/2018 del 09/11/2018 da parte della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 7192 del 28/11/2018) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Edificio ex convento sito in via Alberici, n.1", sito a Montemarciano (AN), come di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

**Vista** la nota dell'allora Segretariato Regionale per i beni e le attività culturali delle Marche prot. 283 del 22/01/2019, con cui si comunicava l'avvio di procedimento di verifica di interesse culturale anche al Comune di Montemarciano, proprietario dell'adiacente Santuario della Madonna dei Lumi non ancora oggetto di provvedimento di tutela, e si chiedeva il nulla osta alla verifica della stessa come facente parte di un unico complesso insieme all'Ex Convento;

**Vista** la nota prot. 2887 del 22/02/2019 da parte del Comune di Montemarciano, con cui si comunicava il nulla osta alla verifica del Santuario;

**Visto** il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 4151 del 12/04/2023 (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1314 del 12/04/2023) dal quale si rileva la **sussistenza dell'interesse storico-architettonico e artistico del complesso costituito dal Santuario della Madonna dei Lumi, dal cimitero e dall'Ex Convento**, proponendo l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, per le motivazioni di cui all'allegata relazione storico – artistica – architettonica;

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro - Urbino dal quale si rileva che l'immobile non è di interesse archeologico diretto ma di competenza per le opere del sottosuolo in quanto "Vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle competenze di tutela archeologiche del Ministero, si chiede che nel caso di interventi di ristrutturazione e restauro, con opere



## Ministero della cultura

### SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

*che riguardino il sottosuolo, il progetto venga trasmesso alla competente Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza..”*

**Visto** il verbale della riunione n. 8 del 19/04/2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica positiva di interesse culturale del complesso di cui trattasi, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

#### **Ritenuto che il complesso:**

Denominazione	<b>Complesso del Santuario della Madonna dei Lumi costituito dalla chiesa, dal cimitero e dall'ex convento</b>
Comune	Montemarciano
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Via Alberici, 1.
Distinto al C.F.	Foglio n. 21 (C.F.) part. 207 subb. 1-2, part. 207 sub. 3 graffata con part. B, part. 381; Foglio n. 21 (C.T.) part. 206
Confinante con	Foglio 21 part. 152 (C.T.)

**presenta interesse storico-architettonico e artistico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso,

#### **DELIBERA**

**Art. 1** Il complesso denominato **“Complesso del Santuario della Madonna dei Lumi costituito dalla chiesa, dal cimitero e dall'ex convento”**, come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **è dichiarato di interesse storico-architettonico e artistico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

**Art. 2** La relazione storico-artistica - architettonica (all.1), la planimetria catastale (all.2) e la documentazione fotografica (all.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene; sarà poi trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura del Soprintendente ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

**II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

**Il Segretario Regionale**

***Dott. Carlo Russo***